

**DELIBERAZIONE 13 MAGGIO 2025**  
**201/2025/R/COM**

**APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI – GME S.P.A., PER L'ANNO 2024 IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO, AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO E ALLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1339<sup>a</sup> riunione del 13 maggio 2025

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., di seguito anche: GME) relativamente al mercato elettrico e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante “Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici” e, in particolare, l'articolo 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 2017);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante “Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine” (di seguito: decreto ministeriale 14 luglio 2023);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dal GME per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo Integrato del Bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2017/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas, recante il Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: TIRG);
- la deliberazione 1° marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'ingrosso del Gas naturale (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dal GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 547/2020/R/com, recante la razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di rendicontazione dei costi del GME (di seguito: deliberazione 547/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante anche la più recente approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 620/2022/A (di seguito: deliberazione 620/2022/A), di adozione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al

31 dicembre 2025, del disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e delle società da esso controllate;

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A, recante l’approvazione di quattro progetti in applicazione del disciplinare di avvalimento del GSE e delle società da esso controllate (di seguito: deliberazione 129/2023/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas, recante la regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTRG);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel), nella revisione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel, recante l’approvazione del progetto pilota per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., del “Regolamento del mercato locale della flessibilità” predisposto dal GME e della convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 420/2023/R/eel, recante l’approvazione dei corrispettivi da applicare per la partecipazione al mercato locale della flessibilità per la prima fase di selezione delle risorse (di seguito: deliberazione 420/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante l’aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità in attuazione del decreto ministeriale 14 luglio 2023, in materia di garanzie di origine;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 529/2023/R/com, recante l’approvazione dei costi previsionali del GME per l’anno 2024 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE), nonché l’approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell’anno 2024 per la partecipazione alla PCE, la partecipazione al mercato locale della flessibilità, la negoziazione delle garanzie d’origine e la negoziazione dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 529/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 117/2024/R/eel, recante l’approvazione, per l’anno 2024, del progetto pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Unareti S.p.A. (di seguito: deliberazione 117/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 183/2024/R/com, recante l’approvazione dei costi sostenuti dal GME per l’anno 2023 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE;

- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2024, 459/2024/R/com, recante l’approvazione dei costi previsionali del GME per l’anno 2025 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE; l’approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato, nell’anno 2025, per la partecipazione alla PCE, la partecipazione al mercato locale della flessibilità, la negoziazione delle garanzie d’origine e dei titoli di efficienza energetica; la copertura dei costi della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: deliberazione 459/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 552/2024/R/com, recante, tra l’altro, la più recente approvazione delle modifiche al regolamento per la PCE (di seguito: deliberazione 552/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 86/2025/R/gas, recante l’approvazione delle modifiche al Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, organizzata e gestita dal GME;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità 11 aprile 2024, DIME/GAT/3/2024 (di seguito: determinazione 3/2024);
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 28 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), ora Direzione Mercati Energia, del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 del 19 settembre 2017 (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la lettera della DMEA del 3 novembre 2017, prot. Autorità 36009 del 3 novembre 2017 (di seguito: lettera del 3 novembre 2017);
- la comunicazione del 31 marzo 2025, prot. Autorità 22275 di pari data, con cui il GME ha trasmesso all’Autorità la relazione per l’anno 2024 di cui al comma 3.1 della deliberazione 547/2020/R/com (di seguito: comunicazione del 31 marzo 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 547/2020/R/com, l’Autorità ha razionalizzato le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME per quanto di competenza dell’Autorità medesima;
- i costi di cui al precedente punto sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
  - acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
  - organizzazione e gestione della PCE;
  - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;

- attività funzionali all’esercizio del monitoraggio dei mercati all’ingrosso del gas naturale come dettagliate dal TIMMIG;
- organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
- gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali;
- organizzazione e gestione delle attività i cui costi, eventualmente anche per le sole fasi di prima attuazione, trovano copertura tramite l’extra remunerazione PCE;
- organizzazione e gestione della sede del Mercato Locale della Flessibilità;
- organizzazione e gestione della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione e dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG.

Nel caso delle altre attività eseguite dal GME, il riconoscimento dei costi non rientra, infatti, tra le competenze dell’Autorità;

- più in dettaglio, la deliberazione 547/2020/R/com ha previsto:
  - 1) di uniformare le tempistiche per l’invio dei dati e, in particolare, che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all’Autorità:
    - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell’anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell’anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l’anno in corso;
    - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell’anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
  - 2) di uniformare anche le modalità per l’invio dei dati e, in particolare, che le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile siano in linea con quanto inizialmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE: in sintesi, sono state più puntualmente evidenziate le informazioni che il GME deve rendere disponibili, ivi inclusa (ad esempio) un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione a ogni attività di eventuali costi condivisi ovvero le motivazioni degli scostamenti tra dati previsionali e dati a consuntivo;
- la deliberazione 547/2020/R/com non ha modificato le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste, ma consente di procedere con le approvazioni di costi o corrispettivi con provvedimenti onnicomprensivi, anziché con provvedimenti separati per le diverse attività. Pertanto, a seguito dell’invio da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui al richiamato provvedimento, l’Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procede:
  - con unico provvedimento annuale da adottare a seguito del 15 ottobre, all’approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l’anno successivo ovvero dei costi previsionali in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi, nonché all’adeguamento del fondo

- rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all'occorrenza, i dati di preconsuntivo);
- con unico provvedimento annuale, da adottare a seguito del 31 marzo sulla base della relazione di cui al successivo punto, all'approvazione dei costi consuntivati relativi alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME;
  - la relazione che il GME è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno riguarda le attività, rientranti nel perimetro della rendicontazione, svolte nell'anno precedente e il relativo consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, dando motivata evidenza per singola voce di costo degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo e dando evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti. La relazione include, separatamente per ciascuna attività:
    - a) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
    - b) nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver;
    - c) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
    - d) nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver.

Nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM (come già utilizzato per la rendicontazione degli anni precedenti).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;

- l'articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno, l'eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e a preventivo del secondo anno precedente, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l'Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi, previa approvazione dell'Autorità, nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno;
- per l'anno 2024, l'Autorità, con la deliberazione 529/2023/R/com, ha quantificato l'ammontare dei costi a preventivo al GME, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, in 340.624 euro. Tali costi sono coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nel 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- a decorrere dal 1° gennaio 2025, la regolazione del servizio di dispacciamento è disciplinata dal TIDE che, a parità di contenuto per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha sostituito la deliberazione 111/06 limitatamente alla parte non attinente alla disciplina degli impianti essenziali;
- la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica sulla PCE, di cui alla Sezione 3-12.2 del TIDE, e la presentazione sulla PCE delle offerte CET per la consegna fisica di tali acquisti e vendite a termine, di cui alla Sezione 3-13.4 del TIDE, costituiscono uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi della Sezione 3-4.3 del TIDE (e in precedenza ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06), il GME predispone il regolamento per la PCE, sottoposto ad approvazione da parte dell'Autorità; la versione di tale regolamento valida dal 1° gennaio 2025 è stata approvata con la deliberazione 552/2024/R/eel;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alla PCE, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi per la partecipazione alla PCE. I corrispettivi vigenti per l'anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com, mentre quelli vigenti per l'anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE ed eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, al netto della quota

necessaria per la copertura dei costi relativi al TIMM (di seguito: extra remunerazione PCE), viene retrocessa a Terna per essere portata in deduzione:

- fino al dicembre 2024, del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- dal 1° gennaio 2025, dell'elemento  $P_q^{\text{oth}}$  del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE;
- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione del 28 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate da GME, in fase di avvio:
  - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2017;
  - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (di seguito: MGAS);
- con la lettera del 19 settembre 2017, la DMEA, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente punto;
- quanto sopra riportato ha trovato applicazione anche per gli anni successivi fino al 2022: dall'anno successivo, infatti, i costi a consuntivo sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure sono risultati nulli;
- con la deliberazione 129/2023/A, l'Autorità ha approvato specifici progetti nell'ambito del Disciplinare di avvalimento delle società del Gruppo GSE di cui alla deliberazione 620/2022/A; il punto 2, lettera c), della medesima deliberazione ha previsto che la copertura dei costi connessi alle attività del progetto relativo al GME (di seguito: progetto in avvalimento) trovino copertura nel fondo rischi e oneri del medesimo GME;
- con la deliberazione 372/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2024, il progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., il "Regolamento del mercato locale della flessibilità" predisposto dal GME e la convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al Mercato Locale della Flessibilità (di seguito: MLF); il punto 5 della medesima deliberazione ha previsto che, nelle fasi di avvio del MLF gestito dal GME, i costi sostenuti dal medesimo GME per l'implementazione e la gestione del menzionato mercato non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti trovino copertura tramite l'extra remunerazione PCE accantonata dal GME, previa approvazione dell'Autorità;

- con la deliberazione 117/2024/R/eel, l’Autorità ha approvato, per l’anno 2024, il progetto pilota per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Unareti S.p.A; anche esso prevede la selezione delle risorse per i servizi ancillari locali per il tramite del MLF;
- i corrispettivi applicati ai partecipanti al MLF vigenti per l’anno 2024 sono stati inizialmente definiti con la deliberazione 420/2023/R/eel e confermati con la deliberazione 529/2023/R/com;
- l’Autorità, con la deliberazione 459/2024/R/com, ha previsto che l’extra remunerazione PCE per gli anni 2006-2024, valutata in 10.194.769 euro tenendo conto dei dati di preconsuntivo dell’anno 2024 (incluso l’ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME per le attività afferenti al TIMM, per l’implementazione e la gestione del MFL e per il progetto in avvalimento, nonché di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni precedenti), sia così destinata:
  - l’importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell’Autorità;
  - l’importo rimanente, pari a 1.194.769 euro, sia versato a Terna e sia da quest’ultima destinato alla riduzione dell’elemento  $P_q^{\text{oth}}$  del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE.

#### CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM prevede che tutti i *Nominated Electricity Market Operators* (NEMO) e i *Transmission System Operators* (TSO) interessati trasmettano alle autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata da *Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (ACER) tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili;
- al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili ACER prevede che i costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro per le attività di cui al precedente alinea siano pubblicati solo a livello aggregato;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all’articolo 46 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 (dal 1° gennaio 2025, dell’elemento  $P_y^{\text{fte}}$  del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.5 del TIDE);
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che Terna:
  - entro il 30 giugno di ogni anno, eroghi a GME un importo pari al preventivo di spesa GME;

- entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME, riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità e il corrispondente preventivo di spesa GME;
- entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto da GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, ed il corrispondente consuntivo di spesa GME;
- con la deliberazione 529/2023/R/com, l'Autorità ha riconosciuto al GME, a titolo di preventivo per la copertura dei costi derivanti dalle attività di avvio e gestione del *coupling* unico infragiornaliero da svolgere nel corso del 2024, un ammontare pari a [omissis] euro. Essi sono pertanto stati versati da Terna al GME.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;
- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) liquidi i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sulla base della quantificazione a preventivo e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente come approvati dall'Autorità;
- per l'anno 2024, l'Autorità, con la deliberazione 529/2023/R/com, ha approvato i costi evidenziati a preventivo dal GME, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 del TIMMIG, in 209.341 euro. Essi sono pertanto stati liquidati da CSEA.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e ha disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- l'articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di

rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME; e che il medesimo GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità; inoltre, le imprese di rigassificazione che accedono ai predetti servizi possono altresì avvalersi del GME ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione 308/2017/R/gas;

- a tal fine, il GME ha istituito una Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), il cui Regolamento è stato approvato dall'Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas e da ultimo modificato con la deliberazione 86/2025/R/gas;
- con lettera 3 novembre 2017, la DMEA, sulla base degli indirizzi del Collegio dell'Autorità, ha rappresentato alle imprese di rigassificazione che, in caso di una completa adesione al servizio offerto dal GME per il conferimento della capacità da parte di tutti i terminali di rigassificazione nazionali, i costi derivanti dal medesimo servizio sarebbero stati posti a carico del Conto oneri impianti di rigassificazione presso la CSEA, ritenendo l'offerta di tutta la capacità di rigassificazione su un'unica piattaforma gestita da un soggetto terzo una soluzione di maggiore efficienza per il sistema rispetto al caso in cui ciascun terminale provveda autonomamente all'offerta della medesima capacità;
- in relazione all'anno 2024, poiché tutte le imprese di rigassificazione hanno aderito ai servizi offerti ai sensi del comma 5.11 del TIRG, i costi complessivi relativi alla gestione delle procedure di assegnazione della capacità di rigassificazione, comprensivi del servizio di trasmissione dei dati all'impresa maggiore di trasporto (pari a 166.500 euro) sono già stati riconosciuti da CSEA al GME ai sensi della deliberazione 529/2023/R/com, ponendoli a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla RTRG.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO) e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- il Regolamento GO è stato da ultimo approvato con la determinazione 3/2024;
- l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: MGO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
    - a) un corrispettivo di accesso;
    - b) un corrispettivo fisso annuo;
    - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;

- al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
  - a) un corrispettivo di accesso;
  - b) un corrispettivo fisso annuo;
  - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
- al comma 2 bis, che gli operatori della Bacheca GO a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
  - a) un corrispettivo di accesso;
  - b) un corrispettivo fisso annuo;
  - c) un corrispettivo per ogni GO oggetto dell’annuncio per il quale vi sia stata manifestazione di interesse sulla Bacheca GO;
- al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alle garanzie d’origine, pertanto, l’Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l’anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com e, limitatamente alla Bacheca GO, con la determinazione 3/2024, mentre quelli vigenti per l’anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-TEE) e il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l’articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;
  - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- l’articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
  - al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE

- scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
- al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;
  - in relazione alle attività svolte dal GME afferenti ai titoli di efficienza energetica, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l'anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com, mentre quelli vigenti per l'anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la comunicazione del 31 marzo 2025, il GME ha trasmesso all'Autorità la rendicontazione dei costi sostenuti per l'anno 2024 ai sensi della deliberazione 547/2020/R/com, comprensiva degli elementi essenziali per l'attribuzione delle poste contabili e delle informazioni in merito ai driver utilizzati per l'attribuzione, alle diverse attività, dei costi afferenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- nella comunicazione di cui al precedente punto, il GME ha precisato quanto segue:
  - il modello di contabilità separata adottato si fonda sulla disaggregazione dei valori contabili in funzione delle diverse operazioni aziendali. Queste ultime si sostanziano, oltre che nei servizi prestati dal GME e nelle relative sub-articolazioni (rispettivamente Attività/Comparti), nelle prestazioni di natura operativa di tipo tecnico e/o commerciale rese da funzioni aziendali in maniera condivisa ad almeno due attività (Funzioni Operative Condivise - FOC) e nei servizi trasversali all'intera azienda prestati da unità logico-organizzative centralizzate (Servizi Comuni - SCO). I valori contabili così disaggregati sono poi rielaborati secondo un processo di attribuzione finalizzato a determinare il costo pieno delle singole Attività/Comparti, nonché il valore dei relativi investimenti;
  - i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti alle diverse attività tramite driver dettagliati nella relazione;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2024 emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE:
  - i costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono pari a 276.967 euro. Tali costi sono risultati inferiori rispetto al consuntivo dell'anno 2023 (318.793 euro) e dell'anno 2022 (305.190 euro) e inferiori rispetto ai costi già riconosciuti a preventivo (340.624 euro);
  - i costi a consuntivo sostenuti per il progetto in avvalimento sono risultati pari a 163.640 euro, lievemente superiori rispetto al consuntivo dell'anno 2023 (154.881 euro);

- i costi a consuntivo sostenuti per l’implementazione e la gestione del MLF e non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti sono risultati pari a 129.634 euro, lievemente superiori rispetto al consuntivo dell’anno 2023 (107.461 euro);
- l’analisi dei consuntivi dal 2006 al 2024 relativi ai ricavi, ai costi e ai conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l’aggiornamento dell’elemento  $P_y^{fte}$  del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.5 del TIDE – l’extra remunerazione PCE 2006-2024 in misura pari a 10.368.149 euro; da ciò deriva una differenza positiva di 173.380 euro rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di preconsuntivo per l’anno 2024. Tenuto conto della parte dell’extra remunerazione PCE 2006-2024 già versata a Terna ai sensi della deliberazione 459/2024/R/com, il fondo rischi ed oneri del bilancio di esercizio 2024 del GME ammonta a 9.173.380 euro;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell’anno 2024 emerge che i costi netti a consuntivo per il 2024 relativi alle attività di cui al TIMMIG sono pari a 201.001 euro. Tali costi sono lievemente inferiori rispetto a quelli a consuntivo del 2023 (207.086 euro) e del 2022 (203.279 euro) e rispetto ai costi netti previsionali dell’anno 2024 (209.341 euro);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell’anno 2024 emerge che i costi netti a consuntivo relativi alle attività imputabili al *coupling* unico infragiornaliero sono pari a [omissis] euro, in riduzione rispetto ai consuntivi dell’anno 2023 ([omissis] euro) e dell’anno 2022 ([omissis] euro) e inferiori anche rispetto ai costi netti previsionali dell’anno 2024 ([omissis] euro);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell’anno 2024 emerge che, come negli anni precedenti, le attività imputabili alle garanzie d’origine sono svolte in sostanziale pareggio di costi e ricavi (questi ultimi derivano dai corrispettivi versati dagli operatori);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell’anno 2024 emerge che le attività imputabili ai titoli di efficienza energetica hanno comportato, per l’anno 2024, a differenza degli anni precedenti, un risultato operativo molto meno negativo, grazie alla riduzione del numero delle sessioni di mercato nel rispetto della normativa vigente.

**RITENUTO CHE:**

- il consuntivo dei costi, come sopra dettagliati, relativo all’anno 2024, sia coerente con l’insieme delle attività svolte dal GME;
- sia pertanto possibile procedere all’approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all’adeguamento del fondo rischi e oneri

presente nel bilancio del GME, a partire dagli importi indicati nel documento trasmesso con la comunicazione del 31 marzo 2025;

- sia opportuno conformarsi alla prassi in uso a livello europeo e adottata da ACER per la pubblicazione dei costi relativi alla istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero, garantendo la riservatezza dei dati di costo sostenuti da GME per le tali attività.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- quantificare l'ammontare dei costi a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2024 in 276.967 euro;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE decurtata dell'importo già versato a Terna ai sensi della deliberazione 459/2024/R/com, valutata al 31 dicembre 2024 in 9.173.380 euro, sia così destinata:
  - l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
  - l'importo rimanente, pari a 173.380 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione dell'elemento  $P_q^{oth}$  del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE;
- prevedere che, ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, il GME eroghi a Terna il valore assoluto della differenza, pari a [omissis] euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili, per il 2024, al *coupling* unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo già versati da Terna al GME;
- prevedere che CSEA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG, proceda al recupero dell'importo di 8.340 euro, pari alla differenza tra quanto già versato e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2024 in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2024*

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2024, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 276.967 (duecentosettantaseimilanovecentosessantasette) euro.

## **Articolo 2**

### *Adeguamento del fondo rischi e oneri del GME*

- 2.1 Entro il 31 luglio 2025, il GME versa a Terna l'importo di 173.380 (centosettantatremilatrecentottanta) euro.
- 2.2 Terna destina il provento di cui al comma 2.1 alla riduzione dell'elemento  $P_q^{oth}$  del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo successivamente all'incasso.
- 2.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GME mantiene l'ammontare del fondo rischi e oneri al valore di 9.000.000 (novemilioni) euro.

## **Articolo 3**

### *Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME in relazione al coupling unico infragiornaliero per l'anno 2024*

- 3.1 Il GME, entro il 30 giugno 2025, eroga a Terna la differenza in valore assoluto, pari a [omissis] ([omissis]) euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili al coupling unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo.

## **Articolo 4**

### *Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 10 del TIMMIG per l'anno 2024*

- 4.1 CSEA, entro il 31 luglio 2025, procede al recupero dell'importo di 8.340 (ottomilatrecentoquaranta) euro, pari alla differenza tra quanto già versato e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2024 in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., a Terna S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA per i seguiti di competenza.
- 5.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*